



CH-3003 Berna, UFE

Alle aziende elettriche

Ns. riferimento:
Sachbearbeiter/in:
3003 Berna, 6 marzo 2023

Etichettatura dell'elettricità: «elettricità che beneficia di misure di promozione» e pubblicazione del mix dei fornitori su www.etichettatura-elettricit

Gentili signore, egregi signori,

versando il supplemento di rete sul prezzo dell'elettricità, i consumatori svizzeri hanno contribuito a far sì che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potesse usufruire degli incentivi del sistema di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia (RIC).

Nel quadro della RIC, **nel 2022** sono stati prodotti **3 374 585 951 kWh**, corrispondenti a una **quota di «elettricità che beneficia di misure di promozione» pari al 6,1 per cento**.

Per il 2022 tutte le aziende svizzere soggette all'obbligo di etichettatura devono riportare, nell'etichettatura dell'elettricità, la seguente rubrica (con relativa nota a piè di pagina):

	Totale	dalla Svizzera
Elettricità che beneficia di misure di promozione¹	6,1 %	6,1 %

¹ **Elettricità che beneficia di misure di promozione: 47,1 % forza idrica, 20,0 % energia solare, 3,6 % energia eolica, 22,4 % biomassa, 6,9 % rifiuti urbani rinnovabili, 0 % geotermia**

Secondo l'ordinanza sull'energia, tutte le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali devono pubblicare il loro mix su un sito Internet comune, al più tardi entro la fine di **giugno** dell'anno successivo. L'etichettatura dell'elettricità per i clienti finali deve essere allegata alla fattura (o all'e-bill) entro la fine dell'anno successivo. È inoltre obbligatorio tenere una contabilità dell'elettricità. I relativi documenti sono disponibili al seguente indirizzo: www.bfe.admin.ch/etichettatura-corrente.

Per la pubblicazione del mix dei fornitori all'indirizzo <https://www.strom.ch/it/service/etichettatura-elettricit> i fornitori registrano il proprio mix nel sistema di garanzie di origine (shkn.pronovo.ch).

Vi ricordiamo che per l'anno di fornitura 2022 è stato introdotto un nuovo requisito per l'etichettatura dell'elettricità proveniente dai rifiuti urbani. In virtù dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e



l'etichettatura dell'elettricità, per i rifiuti urbani sono state create le sottocategorie «rifiuti urbani rinnovabili» (nuova) e «rifiuti urbani non rinnovabili» (ex categoria «rifiuti»)¹.

I fornitori di energia elettrica che non tengono una contabilità dell'elettricità, che non forniscono le indicazioni necessarie ai clienti finali e che non registrano per tempo il mix del fornitore possono essere multati secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera a della legge sull'energia.

Per l'etichettatura dell'elettricità si deve procedere tempestivamente all'annullamento delle garanzie di origine. **Le garanzie di origine scadute non possono più essere utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità. Vi preghiamo di assicurarvi che le e-mail di avviso di Pronovo giungano all'indirizzo corretto.**

Un **esempio** di come riportare l'etichettatura dell'elettricità sulle fatture dei clienti finali è illustrato nella figura 1.

In caso di domande, vogliate rivolgervi alla Pronovo SA via e-mail al seguente indirizzo:

info@pronovo.ch.


Ringraziando della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'energia UFE

firma D. Büchel

Daniel Büchel
Capo Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Figura 1: **Esempio** di tabella per l'etichettatura dell'elettricità (completa di grafico).



¹ Allegato 1 n. 1.1. e n. 2.5 dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE; RS 730.010.1).